



## Professioni regolamentate nel settore degli

# Specialisti della sicurezza sul lavoro

Data:

Ottobre 2015, ultimo aggiornamento aprile 2020

### Introduzione

In virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALCP<sup>1</sup>), i cittadini dell'UE possono far riconoscere le loro qualifiche professionali se la professione che sono abilitati ad esercitare nel loro Paese d'origine è regolamentata in Svizzera.

La presente nota informativa spiega qual è la regolamentazione svizzera nel settore in questione. Per «regolamentazione della professione» si intendono tutte le condizioni formative che devono essere soddisfatte per poter esercitare una determinata professione. In altre parole: una professione regolamentata può essere esercitata solo da chi è in possesso di una formazione specifica, definita all'interno del sistema formativo svizzero. I professionisti stranieri che intendono esercitare una professione regolamentata in Svizzera devono pertanto chiedere il riconoscimento delle loro qualifiche.

Il titolare di qualifiche professionali estere che intende esercitare un'attività diversa da quelle descritte in questa nota informativa (ossia una professione non regolamentata) è libero di farlo senza dover chiedere alcun riconoscimento. In questo caso la probabilità di trovare un impiego o, per i liberi professionisti, di ottenere dei mandati, dipende unicamente dalla situazione sul mercato del lavoro.

Le particolarità della procedura per i **prestatori di servizi** (diversa da quella applicata a chi intende stabilirsi durevolmente in Svizzera) sono descritte alla fine del presente documento.

## 1. Profilo professionale

Gli specialisti della sicurezza e della salute sul lavoro valutano i pericoli sul posto di lavoro, prendono tutte le misure necessarie per ridurre al minimo i rischi di infortunio e informano sia i datori di lavoro che i lavoratori sulle norme di sicurezza. Il loro compito principale consiste nel garantire la sicurezza e tutelare la salute dei lavoratori.

<sup>1</sup> Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, RS 0.142.112.681.

Nello svolgimento della loro attività, gli specialisti della sicurezza e della salute sul lavoro collaborano strettamente con la direzione e il personale dell'azienda che ha richiesto il loro intervento. Sono inoltre in contatto con altri organi amministrativi come gli uffici cantonali dell'ispettorato del lavoro, la Suva, i servizi per la protezione dell'ambiente, i dipartimenti delle costruzioni o gli uffici dei medici cantonali. Se la situazione è più complessa, possono ricorrere, per esempio, a specialisti in ergonomia, tossicologia, psicologia del lavoro e gestione aziendale.

## **2. Regolamentazione della professione**

Conformemente all'articolo 11a dell'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni<sup>2</sup>, i datori di lavoro devono fare appello a medici del lavoro e a specialisti della sicurezza sul lavoro se la protezione della salute dei lavoratori e la loro sicurezza lo esigono. L'obbligo di fare appello a specialisti della sicurezza sul lavoro dipende in particolare:

- a. dal rischio d'infortunio e di malattie professionali, come risulta dai dati statistici a disposizione e dalle analisi di rischio;
- b. dal numero delle persone occupate; e
- c. dalle conoscenze specifiche necessarie per garantire la sicurezza sul lavoro all'interno dell'azienda.

La Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL) ha emanato delle direttive relative all'obbligo di ricorrere a specialisti della sicurezza sul lavoro<sup>3</sup>.

## **3. Tipi di formazioni richieste**

È considerato specialista della sicurezza sul lavoro il titolare di una della seguenti qualifiche acquisite in Svizzera<sup>4</sup>:

1. i medici del lavoro che possiedono un diploma federale o un diploma estero riconosciuto di medico specialista nel settore della medicina del lavoro;
2. gli igienisti del lavoro che:
  1. possiedono un diploma tecnico o in scienze naturali rilasciato da un'università svizzera, da un politecnico federale o da una scuola tecnica superiore svizzera,
  2. dimostrano di avere almeno due anni di pratica lavorativa e,
  3. hanno acquisito un perfezionamento professionale nel campo della sicurezza sul lavoro;
3. gli ingegneri di sicurezza che:
  1. possiedono un diploma tecnico o in scienze naturali rilasciato da un'università svizzera, da un politecnico federale o da una scuola tecnica superiore svizzera,
  2. dimostrano di avere almeno due anni di pratica lavorativa,
  3. hanno acquisito un perfezionamento professionale nel campo della sicurezza sul lavoro;

---

<sup>2</sup> Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni, OPI; RS 832.30).

<sup>3</sup> <http://www.ekas.admin.ch>

<sup>4</sup> Ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro, RS 822.116.

4. gli esperti nell'ambito della sicurezza che:
  1. hanno acquisito una formazione professionale qualificata e specializzata nel settore considerato e possiedono un certificato o un diploma riconosciuti,
  2. dimostrano di avere almeno tre anni di pratica lavorativa,
  3. hanno acquisito un perfezionamento professionale nel campo della sicurezza sul lavoro.

Gli specialisti della sicurezza sul lavoro devono seguire una formazione permanente appropriata, in particolare se sono impiegati in aziende che presentano rischi particolari (es. raffinerie, aziende che necessitano di una protezione contro le radiazioni, alcuni rami della chimica).

#### **4. Informazioni per i titolari di una qualifica professionale estera**

I cittadini dell'UE/AELS pienamente qualificati per esercitare la professione di specialista della sicurezza sul lavoro nel loro Paese d'origine possono chiedere il riconoscimento delle loro qualifiche professionali secondo le norme stabilite dalla direttiva 2005/36/CE.

L'autorità competente in materia è l'organo d'esecuzione (CFSL). Per maggiori informazioni consultare il sito internet<sup>5</sup> o contattare:

Suva  
SRA - Team formazione Lucerna  
Casella postale 4358  
6002 Lucerna  
[kursanmeldung.sral@suva.ch](mailto:kursanmeldung.sral@suva.ch)  
Tel. +41 41 419 57 00

Dopo aver ottenuto il riconoscimento da parte della Suva, gli specialisti della sicurezza sul lavoro possono cominciare subito a esercitare la loro attività. Non è necessaria alcuna autorizzazione supplementare.

#### **5. Particolarità per cittadini dell'UE/AELS che intendono prestare i loro servizi in Svizzera**

##### *Principio di base*

In virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALCP), i professionisti legalmente domiciliati nell'UE/AELS possono prestare i loro servizi in Svizzera senza dovervisi stabilire in modo permanente. La durata della prestazione di servizi non può eccedere i 90 giorni per anno civile.

Se la professione che intendono esercitare è regolamentata, possono beneficiare di una procedura accelerata per la verifica delle loro qualifiche professionali. Tale procedura è disciplinata nella direttiva 2005/36/CE<sup>6</sup> e nella legge federale sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate<sup>7</sup>. Prima di avviare un'attività professionale in Svizzera, i prestatori di servizi devono provvedere a una dichiarazione **alla SEFRI**<sup>8</sup>.

---

<sup>5</sup> [www.suva.ch](http://www.suva.ch) > Servizi > Corsi > Lavoro > Specialisti stranieri in sicurezza sul lavoro

<sup>6</sup> Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22, nella versione in vigore secondo l'Accordo sulla libera circolazione delle persone e la Convenzione AELS riveduta.

<sup>7</sup> LDPS, RS 935.01.

<sup>8</sup> [www.sbf.admin.ch/dichiarazione](http://www.sbf.admin.ch/dichiarazione)

*Altri obblighi*

**In ogni caso**, coloro che intendono fornire servizi **devono notificarlo anche alla Segreteria di Stato della migrazione** ([www.sem.admin.ch](http://www.sem.admin.ch) > Entrata & Soggiorno > Procedura di notifica per attività lucrativa di breve durata). Tale obbligo vale anche per le attività non regolamentate.

*Cosa si intende per «prestazione di servizi»?*

Per «prestazione di servizi» si intende un'attività economica – indipendente o svolta senza che sia stato previamente stipulato un contratto con un datore di lavoro svizzero – di carattere temporaneo (limitata a 90 giorni lavorativi per anno civile) e svolta in Svizzera dietro remunerazione da una persona domiciliata in un Paese dell'Unione europea o dell'AELS. Per maggiori informazioni rimandiamo al sito internet della SEFRI, dove il concetto in questione è spiegato più in dettaglio.

Chi non è prestatore di servizi ai sensi dell'ALCP non può beneficiare della procedura di verifica accelerata, ma deve richiedere il riconoscimento delle sue qualifiche conformemente a quanto previsto al Titolo III della direttiva 2005/36/CE, rivolgendosi all'autorità competente.

## **6. Link utili**

[www.suva.ch](http://www.suva.ch) > Prevenzione > Lavoro > MSSL: il sistema di sicurezza

<http://www.ekas.admin.ch>